



Data: 16 novembre 2011

ORDINANZA MUNICIPALE

concernente

la promozione del trasporto pubblico e gli abbonamenti per l'utilizzo dei mezzi pubblici in Svizzera

Ris. Mun.: 1124.2011 del 14 novembre 2011

IL MUNICIPIO DI BREGGIA

Intende promuovere l'uso regolare dei mezzi di trasporto pubblico ed in questo ambito emana la seguente ordinanza.

Richiamati:

- l'art. 192 della Legge organica comunale;
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale;
- il preambolo del Regolamento comunale del 26 ottobre 2009;

d e c r e t a

**Campo di
applicazione**

Art. 1

Il Municipio riconosce un contributo finanziario del 10 % - calcolato sul costo d'emissione – ai titolari di un abbonamento annuale generale, di un abbonamento a metà prezzo, di un abbonamento Binario 7, di un abbonamento Arcobaleno mensile o annuale, di un abbonamento di percorso autopostale mensile o annuale.

Il contributo comunale non può superare l'importo annuo massimo di CHF 200.00 per persona.

Chi acquista l'abbonamento estivo "arcobaleno-ozono" (mesi di luglio e agosto), beneficia dell'usuale sussidio del 50 % e non può richiedere ulteriori sovvenzioni comunali.

Beneficiari

Art. 2

Possono beneficiare del sussidio i domiciliati titolari di uno degli abbonamenti nominativi citati sopra con validità di almeno un mese. Non è sussidiata la partecipazione di CHF 50.-- richiesta alle famiglie degli allievi di scuola media ai sensi dell'art. 19 del Regolamento della scuola media del 18 settembre 1996.

- Art. 3**
Categorie d'abbonamento Il sussidio va a favore dei titolari di uno degli abbonamenti citati sopra, categoria adulti o giovani. Il sussidio è calcolato sul costo dell'abbonamento di 2a classe.
- Art. 4**
Modalità del versamento del sussidio Il sussidio viene versato ai titolari dell'abbonamento presso la Cancelleria comunale. Il titolo di viaggio e il giustificativo dell'avvenuto pagamento devono essere presentati entro il termine di 3 mesi dalla data di rilascio.
- Eccezionalmente, per gli abbonamenti acquistati nell'anno 2011 e con scadenza nell'anno successivo, verrà accordato un sussidio pro-rata riferito unicamente al periodo di validità nell'anno 2012.
- Art. 5**
Casi particolari Eventuali casi particolari non contemplati dalla presente ordinanza verranno decisi di volta in volta dal Municipio.
- Art. 6**
Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012.
- Art. 7**
Pubblicazione La presente ordinanza viene pubblicata agli albi comunali a norma dell'art. 192 LOC, durante il periodo dal 21 novembre al 5 dicembre 2011.
- Art. 8**
Ricorso È dato ricorso al Consiglio di Stato entro i termini di pubblicazione, e in ogni caso di applicazione.

Il Sindaco

(Pm. Croci)

PER IL MUNICIPIO



Il Segretario:

(M. Mombelli)